



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

Provincia di Lucca

Servizio n. 7

- SERVIZI ALLA PERSONA -

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2013

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 che istituisce il Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 71 del 06.02.2006 integrata con Deliberazione Giunta Regionale n° 145 del 26.02.2007, della Deliberazione della Giunta Regione n° 258 del 07.04.2008, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 265 del 06.04.2009 e della Determina del Responsabile dei Servizi alla Persona n° 376 del 11 aprile 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ART.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data del presente bando e fino al termine fissato per la presentazione delle domande

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta o permesso di soggiorno. Inoltre gli immigrati devono essere in possesso del certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
2. Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo sito nel Comune di Borgo a Mozzano;
3. Sussistenza delle condizioni di cui alle lettere "c" e "d" della tabella "A" allegata alla L.R. 20/12/96 n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
4. Titolarità di un contratto di locazione stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica e sito nel Comune presso il quale viene presentata la domanda, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.T. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 5.a Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Borgo a Mozzano o nei Comuni limitrofi.
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella "A" allegata alla L.R. n. 96/96;
5. b Non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, il cui valore catastale complessivo sia calcolato secondo la tabella "A" L.R.T. 96/96.

I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

6. Avere un valore ISE del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe di cui al presente articolo;

7. Certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e succ. modificazioni ed integrazioni, non superiore a **€ 28.111,05**;

8. Certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore delle situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e succ. modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A – valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 (**€ 12.881,18**). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B - valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 e l'importo di **€ 28.111,05**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a **€ 15.320,00** (limite per l'accesso all' ERP per il 2012 determinato con D.G.R.T. 669 del 01.08.2011).

Il requisito di cui al punto 6 del presente articolo può essere derogato in presenza di espressa certificazione, allegata, attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente o da associazione che presta assistenza, ovvero nel caso in cui dalla certificazione ISE/ISEE si rilevi un reddito del nucleo familiare comunque superiore al canone di affitto ovvero di autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico.

In tale ultimo caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale di chi presta aiuto.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

ART.2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso.

Per il coniuge non legalmente separato e il convivente more uxorio anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione.

ART.3 – Autocertificazione e documentazione

E' obbligatoria la presentazione di una certificazione ISE/ISEE riferita alla situazione economica dell'anno 2012.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da Handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione.

Nel caso di valore ISE inferiore al canone pagato (art. 1 punto 5), deve essere allegata la certificazione attestante gli aiuti economici ricevuti da enti, diversi dal Comune di Borgo a Mozzano, o associazioni ovvero la dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'aiuto economico unitamente a copia della documentazione reddituale di chi presta aiuto.

ART.4 – Obblighi a carico dei richiedenti

Entro il **31 dicembre 2013** coloro che sono inseriti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune di Borgo a Mozzano le ricevute dei pagamenti del canone di locazione non ancora presentate, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente erogate.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile e firma leggibile del ricevente.

ART.5 - Presentazione delle domande

La domanda redatta su apposito modello da ritirarsi presso l' U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, dovrà essere sottoscritta dal richiedente sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e quindi presentata direttamente all'Ufficio Casa, all'Ufficio Scuola o spedita a mezzo raccomandata AR, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del **giorno 07.06.2013.**

Le domande pervenute a questa Amministrazione Comunale, successivamente alla data sopra indicata saranno dichiarate inammissibili, anche qualora siano state spedite nei termini.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Si fa presente che i dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal T.U. sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). Il titolare dei dati personali è il Comune di Borgo a Mozzano nella persona del Sindaco pro-tempore Francesco Poggi.

ART.6 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti in fascia A e B in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/reddito.

ART.7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, quindi un'apposita Commissione all'uopo costituita esamina le richieste e formula la graduatoria degli aventi diritto stabilendo l'entità dei contributi secondo le modalità previste al punto 4, allegato A della Delibera Giunta Regionale n° 265 del 06.04.2009. La graduatoria è approvata con Determina del Responsabile dei Servizi alla Persona ed è pubblicata per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al Responsabile dei Servizi alla Persona, nei termini previsti per il ricorso amministrativo o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

ART.8 - Validità della graduatoria

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono a contributi da erogare per il periodo 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2013, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione. Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali che permettano di soddisfare tutte le domande collocate nella suddetta fascia. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia "B" qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B". L'Ente si riserva la facoltà all'atto di assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B", non superiore al 40% delle risorse assegnate.

ART.9 - Entità del contributo e modalità di erogazione

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, (salvo adeguamento ISTAT) e il valore ISE.

Il contributo è così calcolato:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a n.2 pensioni minime INPS, **(€12.881,18)** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE, fino a concorrenza con un massimo di euro 3.100,00/annui.
- b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 e l'importo di € 28.111,05 con valore ISEE non superiore a € 15.320,00, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE, fino a concorrenza con un massimo di € 2.325,00/annui.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2013 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva.

L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P.

L'erogazione del contributo avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi maturati.

ART.10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 d.p.r. 445/2000, qualora del controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 196/2003 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART.11 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla LRT 96/96, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99, alla Deliberazione G.R.T. n. 71/2006 integrata con la Deliberazione G.R. n. 145 del 26.02.2007, G.R. n. 258 del 07.04.2008 e alla delibera G. R. n° 265 del 06.04.2009.

Borgo a Mozzano, li 11.04.2013

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Laura Magnani)